

SCHEDA TECNICA

ORGANIZZAZIONE TECNICA

BORN2RUN-Melville srl – Largo Marco Gerra 9 – 42100 Reggio Emilia – Autorizzazione Provincia di Reggio Emilia.
Born2Run-Melville srl ha stipulato una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale con MONDIAL ASSISTANCE : Polizza n.186374 – massimale Euro 2.040.000,00

PAGAMENTI

All'atto della prenotazione è richiesto un acconto pari al 30% del totale. Il saldo è richiesto entro 40 giorni prima della data di partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione se questa è effettuata nei 40 giorni antecedenti la partenza.

Ecco i due metodi di pagamento:

- con pagamenti online con carta di credito VISA e MASTERCARD accedendo a



Pagamenti online <http://www.born2run.it/pagamenti.asp>

Oppure

- con bonifico bancario a favore di:

Melville Travel & Leisure s.r.l
Largo Marco Gerra, 9 - 42124 Reggio Emilia
Carisbo - Filiale 05097 - Via Giorgine 8/B – 42121 - Reggio Emilia
IBAN: IT08 B063 8512 8001 0000 0001 293
BIC: IBSPIT2B

Causale: Maratona di (specificare il nome) e nomi dei partecipanti /numero di pratica

Per consentirci una più rapida verifica si prega di inviare, via fax al N° 0522-272.288, copia del bonifico bancario effettuato (entro una settimana dalla data di prenotazione)

ANNULLAMENTI

Specificati in ogni singola maratona come da nostre proposte.

MODIFICA DELLA PRENOTAZIONE

Per ogni richiesta di modifica alla prenotazione già accettata, ivi inclusa la cessione del pacchetto a persona terza, richiederemo Euro 20,00 per pratica a copertura delle spese amministrative. La diminuzione del numero di persone è considerata come annullamento ed è pertanto soggetta alle penali indicate al paragrafo ANNULLAMENTI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata

– fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo")

– dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfatte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraent e principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

L'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

Al momento della conclusione del contratto l'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria. L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l'organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI

Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 30% del prezzo. Il saldo dello stesso dovrà essere corrisposto 40 gg prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data compresa nei 40 giorni prima della partenza, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel programma stampato. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo dei diritti e delle tasse. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo del pacchetto indicato in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI (con esclusione della biglietteria aerea)

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareassicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

I consumatori dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

Il turista è sempre tenuto ad informare l'intermediario e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'Organizzatore non potrà essere considerato responsabile per i danni subiti dal turista a causa dell'annullamento del soggiorno dovuto alla soppressione di alcuni servizi dipendenti da situazioni contingenti locali o di eventuali riduzioni e/o allungamenti della durata del soggiorno, nell'eventualità in cui questi fatti dipendano da terzi e/o da eventi accidentali, eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili, sia direttamente che indirettamente all'Organizzatore, ovvero ancora da caso fortuito o da forza maggiore.

A titolo esemplificativo, ma non tassativo, si individuano i seguenti eventi:

- scioperi;
- incidenti tecnici relativi a viaggi organizzati da terzi;
- condizioni climatiche avverse.

Resta inteso che se la durata del soggiorno dovesse aumentare rispetto a quella contrattualmente prevista il turista, dovrà far fronte al pagamento del soggiorno per i giorni ulteriori. L'Organizzatore, pertanto, entro e non oltre 10 giorni lavorativi, dalla conclusione del soggiorno, dovrà provvedere a comunicare al turista gli importi dovuti per il prolungamento del soggiorno ed il turista sarà obbligato a versare le somme entro il termine essenziale di 7 giorni lavorativi. Resta inteso, invece, che in caso di riduzione della durata del soggiorno, nessun rimborso, sarà dovuto al turista per i giorni eventualmente non goduti.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44,45 e 47 del Cod. Tur. E relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché degli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore ed l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti

dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod.Tur. L'organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore:

- a) rimborso del prezzo versato;
- b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.

L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. Attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.

22. FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Reggio Emilia.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. IL venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

C) PRATICA E GARE SPORTIVE

L'iscrizione alla gara resta separata dal pacchetto turistico.

Il turista che si iscriva, partecipi o partecipi ad attività sportive, anche se espressamente previste nel corso del viaggio, lo fa a proprio rischio e pericolo, ed esonera pertanto BORN TO RUN / Melville Travel & Leisure Srl da ogni responsabilità per i danni e le conseguenze derivanti dalla sua iscrizione e partecipazione all'evento sportivo.

L'eventuale cancellazione e/o modifica della data dell'evento sportivo non comporterà l'annullamento del "pacchetto turistico" né il diritto ad ottenere la restituzione delle somme già versate. Il turista, comunque, potrà sempre recedere dal Contratto di vendita del "pacchetto turistico", secondo le modalità previste dall'art. 7. Il turista che si iscrive alla gara sportiva è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme che regolano le iscrizioni e la partecipazione alla gara. La quota di iscrizione alla gara sportiva non è mai rimborsabile.

C.1 FONTI NORMATIVE

Il servizio avente ad oggetto l'iscrizione alla gara sportiva, è regolato dagli articoli 1703 - 1730 del Codice Civile, configurandosi quale rapporto di mandato tra BORN TO RUN c/o Melville Travel & Leisure Srl ("mandatario") ed il turista ("mandante").

C.2 CONDIZIONI DI CONTRATTO

Il turista, sottoscrivendo il presente contratto, dà mandato a BORN TO RUN / Melville Travel & Leisure Srl di procedere all'iscrizione alla gara in suo nome. Ferma l'applicabilità delle condizioni generali di cui sopra, il servizio di iscrizione a gare ed eventi sportivi è regolato come segue:

1) Diligenza del mandatario

BORN TO RUN / Melville Travel & Leisure Srl agisce nella qualità di mandatario del turista/mandante, impegnandosi ad eseguire la prestazione (l'iscrizione alla gara e tutti gli atti giuridici a tal fine necessari) con la diligenza media di cui all'art. 1176 c.c. (c.d. "diligenza del buon padre di famiglia"). Ne derivano doveri di attenzione e oculatezza da parte del mandatario nella predisposizione del servizio, ma lo stesso non potrà ritenersi responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore dell'evento sportivo o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, rispondendo esclusivamente in caso di grave violazione del dovere di diligenza.

2) Modificazioni del programma, rinvio e revoca della gara

Il mandatario non potrà ritenersi responsabile di eventuali sopravvenute modificazioni del programma di gara, nonché del rinvio della data dell'evento o della disdetta dello stesso, dovuti a decisioni dell'organizzatore. In nessuno di tali casi il mandante avrà diritto al rimborso da parte del mandatario della quota di iscrizione alla gara.

Il mandatario non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte da terzi con i quali ha contrattato, salvo il caso in cui l'inaffidabilità delle stesse non gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

3) Revoca in caso di calamità naturale, atti di guerra e/o terrorismo, epidemie
Il mandatario non si assume alcuna responsabilità relativamente alla possibile revoca della gara dovuta al verificarsi di calamità naturali o altri eventi imprevedibili, quali avverse condizioni climatiche, trombe d'aria, uragani, terremoti, inondazioni, alluvioni, terremoti, incendi ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra e/o di terrorismo, epidemie di vario genere di e, comunque, ogni altra causa di forza maggiore o circostanza fortuita non prevedibile in base al criterio di ordinaria diligenza.

4) Revoca disposta da Pubblica Autorità

Il mandatario non è responsabile della revoca della gara o del rinvio della stessa in virtù di disposizioni inibitorie della Pubblica Autorità per motivi di ordine pubblico o per qualsiasi altra motivazione.

5) Danni alla salute

Il mandante dichiara di essere in condizioni di salute ottimali; di essere sufficientemente allenato per la partecipazione all'evento e di non aver ricevuto dichiarazioni contrarie da parte di personale medico qualificato.

Il mandatario declina ogni responsabilità, sia civile che penale, riguardante i rischi per la salute del concorrente in connessione con la partecipazione all'evento. Il concorrente è consapevole che la partecipazione alla gara comporta dei rischi (ad esempio: cadute; pericolo di collisione con veicoli, pedoni, altri concorrenti ed oggetti fissi; pericoli derivanti da superfici bagnate, ghiacciate o insidiose; rischi causati dagli spettatori e dalle condizioni meteorologiche; caduta di alberi o altri oggetti) ed espressamente li accetta e ne assume ogni responsabilità.

Il mandatario non assume alcuna responsabilità riconducibile all'inabilità fisica del mandante, tanto se conosciuta al momento della sottoscrizione del contratto, tanto se sopravvenuta.

Il mandatario fornisce una copertura assicurativa per il trattamento sanitario del concorrente, con massimale limitato a € 5000,00. Resta in capo al mandante l'onere di valutare l'opportunità di munirsi di una copertura assicurativa integrativa per il trattamento sanitario.

PRIVACY

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

MELVILLE Travel & Leisure Srl (R.E.)
Largo Marco Gerra, 9
42100 Reggio Emilia

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N°21/98 DEL 21/05/1998
COPERTURA ASSICURATIVA: N° 186374

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'Art.16 della Legge 3 Agosto 1998, n.269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero."